

Codice A1610B

D.D. 12 novembre 2021, n. 714

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GROSSO (TO) - Intervento: Variante al progetto di realizzazione nuovo fabbricato unifamigliare con relative opere accessorie. N.C.T. Fg 1 mapp. 722. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 714/A1610B/2021

DEL 12/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GROSSO (TO) – Intervento: Variante al progetto di realizzazione nuovo fabbricato unifamigliare con relative opere accessorie. N.C.T. Fg 1 mapp. 722. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della sig.ra *omissis* pervenuta dal Comune di Grosso (TO), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo, al momento della presentazione dell'istanza, all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/1208/2021A/A1600A

Rif. n. 109967/A1610B del 30/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Grosso (To) – N.C.T. Fg 1 mapp. 722
Intervento: Variante al progetto di realizzazione nuovo fabbricato unifamigliare con
relative opere accessorie.
Proprietà: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Grosso (To) in data 30/09/2021, con nota prot. 2259 del 30/09/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella variante del progetto originario di realizzazione del nuovo fabbricato unifamigliare, oggetto di precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore scrivente con D.D. n. 218 del 14/04/2021, situato nel Comune di Grosso (To),

tenuto conto che la variante in questione si riferisce ad una modifica della conformazione della copertura del fabbricato prevista con falde a padiglione invece che a due falde, inoltre vengono modificate le dimensioni con diverso posizionamento di un serramento sia sul prospetto

nord che in quello a sud e viene realizzato un muro di contenimento con palificate in legno di altezza pari a 91 cm. nell'area di pertinenza dell'immobile,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Grosso (To) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – (Torrente Fisca) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

visto che la variante progettuale ivi presentata prevede alcune modifiche alla conformazione della copertura, minime variazioni a due serramenti esterni ed un muretto di contenimento tali da non determinare una radicale trasformazione sia della costruzione originaria, che della morfologia del terreno di pertinenza e pertanto da non alterare i valori paesaggistici del luogo di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- sia prevista la collocazione di specie vegetali autoctone da inserire nelle palificate in legno costituenti il muretto di contenimento posizionato nell'area di pertinenza del fabbricato da realizzare;

- siano rispettate tutte le prescrizioni specificate nel prededente provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore scrivente con D.D. n. 218 del 14/04/2021.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
<i>Lettera del Comune</i>	<i>e-mail.pdf</i>
<i>Dichiarazione conformità urbanistica</i>	<i>DICHIARAZIONE_DI_CONFORMITA_DELL_INTERVENTO ALLA_NORMATIVA_URBANISTICA.pdf.p7m</i>
<i>Relazione paesaggistica</i>	<i>RELAZIONE_PAESAGGISTICA.pdf.p7m</i>
<i>Planimetria con punti ripresa fotografica</i>	<i>PLANIMETRIA_PUNTI_DI_PRESA.pdf.p7m</i>
<i>Relazione tecnica di variante</i>	<i>ELABORATO_DI_ANALISI_DELLO_STATO_ATTUALE.pdf.p7m</i>
<i>Documentazione fotografica</i>	<i>doc_fotografica.pdf.p7m</i>
<i>Elaborati grafici – Inquadramento area. Piante, Prospetti, Sezioni e Raffronto Variante</i>	<i>ELABORATO_DI_PROGETTO__AREA_DI_INTERVENTO.pdf.p7m</i>
<i>Documentazione fotografica su esempio palificata legno</i>	<i>doc_foto_palificata_in_legno_in_progetto.pdf.p7m</i>

Il Funzionario Istruttore
arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Ombretta Goitre
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **Comune di GROSSO (TO)**
Bene e oggetto dell'intervento: *Costruzione di nuovo fabbricato residenziale unifamiliare, realizzazione di recinzione e accesso carraio e pedonale - variante*
Indirizzo: loc. Case Maciurlat
DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 28/10/2021
Protocollo entrata richiesta: n. 20710 del 29/10/2021
RICHIEDENTE: ██████████ privato
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente / pubblico

Facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento trasmessa con Vs. prot. n. 123307 del 28/10/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 20709 del 29/10/2021, per l'intervento di cui all'oggetto;

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale con la nota prot. n. 123312 del 28/10/2021, per gli effetti delle norme citate;

Preso atto che il Comune di Grosso non risulta idoneo all'esercizio della delega;

Esaminate la documentazione progettuale e la Relazione istruttoria allegate all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) (torrente Fisca) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere come modificate nella presente proposta progettuale (in sintesi: diverso posizionamento serramenti esterni, modifiche alle falde di copertura, realizzazione di muro di contenimento con palificata di legno) con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento, ai margini di un edificio di recente costruzione e confinante con il territorio rurale ancora relativamente integro;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, richiamando quanto espresso nella nota ns. prot. 5292 del 25/03/2021, di cui al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica con D.D. n. 218 del 14/04/2021, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **confermando quale vincolante prescrizione quanto indicato da codesto Settore regionale** in merito alla necessità di provvedere all'inserimento di specie vegetali autoctone (erbacee e arbustive) nella palificata in legno come proposta, e **nel rispetto di quanto già indicato nel precedente parere autorizzativo** (relativamente al manto di copertura, alla tinteggiatura delle facciate, alla piantumazione di specie vegetali nel terreno di proprietà).

Si conserva agli atti d'archivio la documentazione pervenuta per via telematica, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria
arch. N. Ostorero

